

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

IN EVIDENZA



LEGGE DI BILANCIO 2023: LE PRINCIPALI NOVITÀ

CONTRIBUTI REGIONALI ANNO 2023 PER ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI DI LAVORATRICI E LAVORATORI

NOVITA' PENSIONISTICHE PER IL 2023

Licenze

- Cedesi avviatissima ultratrentennale attività di autoriparazioni in Comune di Premariacco, senza presenza di dipendenti. Per informazioni contattare il numero 340 5400192
- Vendesi a Trieste a soli 28.000€ (trattabili) attività in salone di acconciatura in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092
- **Cedesi** avviatissima attività di barbiere in comune di Montereale Valcellina. Per informazioni 333 6794164
- Attività di estetica 20ennale in posizione Trieste centro, ben avviata si vende o in alternativa si valuta l'affitto di azienda. Se interessati seriamente chiamare il numero 351 9400559

Immobili / Proprietà

- Vendesi piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 347 1425409.
- Cedesi a Trieste centro salone di parrucchiera con attrezzatura, il locale in affitto o se interessati anche in vendita. Per info 393 7318498 ore serali.
- Affittasi locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- Multistudio del benessere sito in zona centrale di Trieste affitta stanze varie metrature, adatto a diversi tipi di sevizi: estetica/operatori del benessere/onicotecniche. Per informazioni telefonate solo se seriamente interessati e motivati, informazioni riservate in sede. Telefonare al 333 2379910

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- Vendo, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 333 7931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- Vendo causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 motore da 20 HP mandarino da 8" torretta servo a 12 stazioni contropunta un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, vende macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, vendiamo attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.

- Vendesi, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 347 8503768
- Vendita Macchinari, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- Vendesi cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw struttura in lamiera aluzink filtri a carboni attivi completa di quadro elettrico e provvista di tutta la documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0481 489566
- Vendo macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore passo passo fuori misura spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiatomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm 45 a + 45; Pantografo Mod. RINALDI MAGNUM 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale a parete H 340.

Per informazioni contattare Cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043

Varie

- Azienda di autotrasporto merci con sede a Cormons (GO), ricerca un AUTI-STA con PATENTE CE + CQC. Per informazione contattare tel. 048162303 BUIATTI AUTOTRASPORTI SRL
- Vendesi attrezzature ed arredamento su misura in avviato salone di parrucchiere a Udine. Possibile contestuale trasferimento del contratto di locazione dell'immobile. Per informazioni telefonare al numero 335 1442019"
- Vendo in zona semicentrale ad Aviano, magazzini per tot. mq 1.750, aperti su due lati provvisti di impianto elettrico con blindo sbarra, linea aria compressa e scoperto di circa 2000 mq, interamente pavimentato, con uffici di circa 50 mq. Trattativa privata.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo 0432 516772



Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XXIII - N. 1 - 2023

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Michele Bobaz, Elena Del Giudice, Rachele Francescutti, Massimiliano Martinello, Raffaella Pompei,

Claudio Scialino, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto



In questo numero:

Legge di bilancio 2023: le principali novità	 pag. 4	Patronato INAPA	
20330 di Sildricio 2020. le principali novita	pag. +	Novità pensionistiche per il 2023	ра
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Milleproroghe (DL 198/2022)	pag. 8		•
Aumento del tasso degli interessi legali	pag. 8	Categorie	
al 5% e ravvedimento operoso	pag. o	Riforma del codice dei contratti approvato dal governo	ра
Invio semestrale dei dati	pag. 9		
delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria		Appalti e caro materiali: in Gazzetta il decreto sul Fondo adeguamento prezzi	ра
anche per il 2023		Prezziario Regione Fvg Lavori Pubblici	ра
Proroga per l'adattamento dei distributori automatici all'invio telematico	pag. 9		P
dei corrispettivi		Ambiente e sicurezza	
		Autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera: scadenza nel 2023	ра
Scadenze lavoro			
Scadenze del mese di febbraio 2023	pag. 9	Riduzione del tasso medio INAIL per interventi migliorativi	ра
FSBA – Aliquote contributive	pag. 10	in materia di sicurezza (OT23)	
dal 1° gennaio 2023		Regolamento Europeo sulla plastica riciclata a contatto con gli alimenti	ра
Contratti			
Scadenze contrattuali	pag.10	Legge di bilancio 2023: misure su Ambiente e Sostenibilità	ра
Normativa del lavoro		Etichettatura ambientale degli imballaggi: dal 1º gennaio in vigore i nuovi obblighi	ра
Legge di Bilancio 2023, le novità	 pag.11		
per i datori di lavoro	1 3		
Contributi regionali anno 2023	pag.15		
per assunzioni e stabilizzazioni di lavoratrici e lavoratori			
In febbraio prevista l'Autoliquidazione	pag. 20	Dalle provincie	ра
Inail 2022/2023		Dane provincie	Ра

Informimpresa è scaricabile anche dal sito internet www.confartigianatofvg.it



Legge di bilancio 2023: le principali novità

Sul S.O. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 è stata pubblicata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023. Di seguito si riepilogano le disposizioni più importanti in ambito fiscale contenute nella suddetta legge.

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas: proroga al 1° trimestre 2023 aumento dei crediti spettanti (Art. 1, c. 2-9)

I crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas, già previsti per il 2022 sono prorogati al primo trimestre 2023, con le sequenti percentuali più elevate:

- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
- 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.

I crediti relativi al 1° trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Superbonus per gli impianti fotovoltaici di ONLUS, ODV e APS (Art. 1, c. 10)

Per ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ODV (organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale) iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per gli interventi "trainati" di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all'art. 119 co. 5 del DL 34/2020, installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi "trainanti" se questi ultimi immobili sono situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli per immobili e aree di notevole interesse pubblico e aree tutelate di interesse paesaggistico.

Per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati dalle Onlus che offrono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Cda non percepiscono alcun compenso o indennità, la detrazione per gli impianti realizzati nell'ambito delle comunità energetiche spetta al 110% fino alla soglia di 200 kW.

Incremento limiti ricavi per Regime forfetario (Art. 1, c. 54)

Viene innalzato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Viene inoltre prevista la fuoriuscita automatica e immediata dal regime forfetario in corso d'anno qualora i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000 euro.

Flat tax incrementale del 15% (Art. 1, c. 55-57)

Per il solo 2023 viene introdotta un'imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa

e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

Tassazione sostitutiva per le mance in alberghi e ristoranti (Art. 1, c. 58-62)

Per i dipendenti impiegati nel comparto ricettivo e della ristorazione che nel periodo d'imposta precedente non hanno superato 50.000 euro di redditi da lavoro dipendente viene prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 5% sulle mance ricevute dai clienti. Tali importi inoltre, pur costituendo redditi di lavoro dipendente, vengono esclusi dalla base imponibile contributiva. La tassazione sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali può essere applicata su un importo complessivo di mance non superiore al 25% del reddito da lavoro percepito nell'anno.

Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato dei lavoratori dipendenti (Art. 1, c.63)

Viene ridotta dal 10% al 5% l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, applicata sui premi di risultato e partecipazione agli utili dell'impresa erogati nel 2023. Si ricorda che tale tassazione agevolata riguarda premi e partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) per i dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a 80.000 euro.

Ulteriore differimento per Plastic tax e Sugar tax (Art. 1, c. 64)

Viene differita al 1º gennaio 2024 l'entrata in vigore della Plastix tax, imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici (Macsi) e della Sugar tax, imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti.

Ammortamento fabbricati delle imprese del commercio al dettaglio (Art. 1 commi 65-69)

Dal 2023 al 2027 viene innalzato al 6% il coefficiente degli ammortamenti deducibili per i fabbricati strumentali per le imprese del settore del commercio al dettaglio.

Riduzione dell'Iva su prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile e sui pellet e gas (Art. 1, c.13,14,16,72 e 73)

Viene prevista l'applicazione dell'iva al 5% sui seguenti prodotti per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia condizionati per la vendita al minuto: latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto. Viene prevista l'applicazione dell'iva al 5% anche per i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Anche per gli assorbenti e tamponi non compostabili per la protezione dell'igiene femminile, come già previsto per i prodotti compostabili o lavabili viene prevista l'applicazione dell'IVA al 5%.



Solo per il 2023 scende dal 22% al 10% l'aliquota Iva sul pellet.

Viene inoltre confermata anche per il primo trimestre 2023 l'Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali con estensione della stessa aliquota ridotta alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia e alle forniture di servizi di teleriscaldamento.

Agevolazioni prima casa per giovani under 36 (Art. 1, c. 74)

Vengono prorogate al 31 dicembre 2023 le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro (esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione; credito di importo pari all'Iva versata per l'acquisto, se la cessione è soggetta a Iva; esenzione dall'imposta sostitutiva sull'eventuale finanziamento).

Detrazione Irpef del 50% per l'IVA sull'acquisto di case ad alta efficienza energetica (Art. 1, c. 75)

Per l'acquisto entro il 31 dicembre 2023 di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione di classe energetica A o B vendute dalle imprese che le hanno costruite ovvero da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari, viene riconosciuta agli acquirenti una detrazione irpef pari al 50% dell'IVA pagata sull'acquisto, detrazione da ripartire in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi (viene in pratica reintrodotta per il 2023 l'agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, estendendola anche alle vendite effettuate dagli OICR).

Esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei CD e IAP (Art. 1, c. 80)

È estesa all'anno d'imposta 2023 l'esenzione ai fini Irpef e delle relative addizionali per i redditi dominicali ed agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente (Art. 1, c. 81)

Viene prevista l'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria e per i quali il soggetto passivo abbia inviato apposita comunicazione al comune interessato, secondo modalità telematiche che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Misure in tema di fiscalità internazionale (Art. 1, c. 84-99)

La Legge di Bilancio 2023 prevede le seguenti misure in tema di fiscalità internazionale:

- nuovo regime di deducibilità dei costi "black list";
- affrancamento degli utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato;
- modifiche alla territorialità delle plusvalenze su partecipazioni realizzate dai soggetti non residenti.

Assegnazione agevolata di beni ai soci (Art. 1, c. 100-105)

Viene reintrodotta la possibilità di effettuare, entro il 30 settembre 2023, l'assegnazione o la cessione agevolata ai soci di beni immobili e beni mobili registrati, diversi da quelli utilizzati come strumentali, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, e dell'11% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Le plusvalenze che costituiscono la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% possono essere determinate tenendo conto del valore catastale degli immobili al posto del loro valore normale. Le imposte sostitutive vanno versate dalle società interessate per il 60% entro il 30/9/2023 e per il rimanente 40% entro il 30/11/2023.

Ai fini delle imposte indirette è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (euro 200+200).

Le stesse disposizioni si applicano alle società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell'impresa individuale (Art. 1, c. 106)

Viene reintrodotta per gli imprenditori individuali che alla data del 31/10/2022 possiedono beni immobili strumentali, per natura o destinazione, e che siano ancora in attività alla data del 1/1/2023, la possibilità di optare, entro il 31/5/2023, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'1/1/2023, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP dell'8%. Le plusvalenze che costituiscono la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% possono essere determinate tenendo conto del valore catastale degli immobili al posto del loro valore normale. Le imposte sostitutive vanno versate per il 60% entro il 30/11/2023 e per il rimanente 40% entro il 30/6/2024.

Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni per soggetti privati (Art. 1, c. 107-109)

Viene prorogata la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni (quotate e non quotate) posseduti alla data del 1° gennaio 2023 mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata al 16%. Per fruire della rivalutazione, occorre, entro il 15.11.2023 far redigere e asseverare da un professionista





abilitato la perizia di stima dei beni da rivalutare e versare l'imposta sostitutiva, per l'intero ammontare o, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Agevolazioni per l'acquisto di terreni per under 40 e per l'acquisto di terreni montani (Art. 1, c. 110 e 111)

Viene prevista l'applicazione dell'imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale con l'aliquota dell'1% per gli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di persone con meno di 40 anni che, nell'atto di trasferimento, dichiarano di volersi iscrivere, entro i successivi 24 mesi, nell'apposita gestione Inps per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Viene prevista l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e l'esenzione dalle imposte catastali e di bollo per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici in territori montani a favore di coltivatori diretti e lap iscritti nella relativa gestione previdenziale o a favore di chi, pur non essendovi iscritto, assume nell'atto di acquisto l'impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni (l'agevolazione si applica anche alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni).

Affrancamento di OICR e polizze vita (Art. 1 commi 112-114)

Affrancamento con imposta sostitutiva del 14% dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di contratti di assicurazione sulla vita.

Tassazione delle cripto-attività (Art. 1 commi 126-147)

La Legge di Bilancio 2023 prevede le seguenti misure di tassazione delle cripto-attività:

- introduzione di un regime fiscale ad hoc per le valute virtuali e le altre cripto-attività;
- possibilità di rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle cripto-attività con imposta sostitutiva del 14%:
- definizione agevolata per le violazioni pregresse (reddituali e quadro RW).

Contrasto all'apertura di partite IVA fittizie (Art. 1, c. 148-150)

Viene previsto che l'Agenzia delle entrate, chieda ai contribuenti che presentino profili di rischio in base a specifiche analisi, l'esibizione delle scritture contabili per verificare l'effettivo esercizio dell'attività e procedere, in caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, alla chiusura d'ufficio della partita iva con contestuale applicazione di una sanzione di 3.000 euro. In tal caso per la successiva riapertura della partita Iva, è richiesta una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale per non meno di 50.000 euro o, se superiore, per l'importo ancora dovuto per le violazioni commesse prima della chiusura d'ufficio.

Sanzioni per violazioni in ambito reverse charge (Art. 1. c. 152)

Viene previsto che è punito con una sanzione pari al 90% della detrazione operata il cessionario o committente

consapevole dell'intento evasivo o fraudolento in caso di violazioni degli obblighi relativi a operazioni Iva soggette all'inversione contabile in presenza di operazioni inesistenti.

Innalzamento dei limiti dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata (Art. 1, c.276)

I limiti dei ricavi per usufruire del regime semplificato sono elevati a 500.000 euro per le imprese che svolgono prestazioni di servizi e a 800.000 euro per le imprese che svolgono altre attività.

Bonus mobili (Art. 1, c. 277)

Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche) destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione è innalzato a 8.000 euro, per il 2023, mentre resta confermato a 5.000 euro per il 2024.

Novità in tema di prestazioni occasionali (Art. 1, c. 342-354)

Viene esteso l'ambito di applicazione del contratto di prestazione occasionale disciplinato dall'art.54-bis c.1 lettera b) del DL 50/2017 prevedendo:

- l'innalzamento, da 5.000 a 10.000 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori (è invece confermato a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile);
- l'ampliamento del campo di applicazione con la previsione che potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori con non più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;
- con la precisazione che i limiti individuati dall'art. 54-bis co. 1 del DL 50/2017 trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili con codice ATECO 93.29.1.

Viene inoltre vietato alle imprese del settore agricolo l'uso del contratto di prestazione occasionale, sostituito per il biennio 2023-2024, dal "Contratto per l'impiego occasionale di manodopera agricola", istituito ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato relative ad attività stagionali.

Bonus barriere architettoniche (Art. 1, c.365)

Prorogata fino al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef/ Ires del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti prevista dall'articolo 119-ter del Dl 34/2020 (per le delibere condominiali che approvano tali lavori, si specifica inoltre che occorre la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio).

Innalzato a 5.000 il limite a partire dal quale è vietato l'uso del contante (Art. 1, c.384)

Dal 1° gennaio 2023, sale a 5.000 euro il valore soglia, raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore.



Allungato al 30 settembre 2023 il termine per il completamento degli investimenti 4.0 prenotati nel entro il 31/12/2022 (Art. 1, c. 423)

Viene spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'allegato A alla legge 232/2016, per i quali entro il 31 dicembre 2022, l'ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisto, per fruire del credito d'imposta con le percentuali fissate per il 2022 (40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni). Tali percentuali sono invece dimezzate rispettivamente al 20, al 10 e al 5% per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 del periodo 1/1/2023-31/12/2025 (con termine lungo fino al 30/6/2026 per quelli prenotati entro il 31/12/2025), compresi quelli 'prenotati" nel 2022, che non siano completati entro il 30/9/2023.

Bonus sponsorizzazioni sportive (Art. 1, c. 615)

Viene prorogato fino al 31/3/2023 il credito d'imposta del 50%, nel limite di 10.000 euro, sulle spese per le campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Carte per le spese culturali dei giovani (Art. 1, c. 630)

Dal 2023, al posto del bonus cultura 18App, sono introdotti i seguenti bonus che verranno disciplinati con un apposito decreto interministeriale di attuazione:

- la "Carta della cultura Giovani", nell'anno successivo a quello di compimento dei 18 anni per gli appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro;
- la "Carta del merito" nell'anno successivo a quello del diploma e cumulabile con la "Carta della cultura Giovani", per gli iscritti alle scuole superiori che conseguono il diploma a non più di 19 anni con voto di almeno 100 centesimi

Tali bonus non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini Isee.

Bonus acquisto materiali e prodotti riciclati (Art. 1, c. 686 e 687)

Per il 2023 e il 2024 viene istituito un credito d'imposta del 36%, fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro.

Proroga semplificazioni per pubblici esercizi (Art. 1, c. 815)

Viene prorogata fino al 30/6/2023 per gli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande la possibilità di procedere alla posa in opera temporanea di strutture amovibili (tipo dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti senza

dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Dal 2023 ILIA al posto dell'IMU per gli immobili situati nei comuni del Friuli Venezia Giulia (Art. 1, c. 834-836)

Dal 2023 in Friuli Venezia Giulia al posto dell'Imu, si applicherà l'Ilia (imposta locale immobiliare autonoma), istituita dalla legge regionale 17/2022 sulla base dell'art. 51, comma 4, lettera b-bis) della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della regione) che riconosce al FVG la possibilità di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni." Nell'immediato l'Ilia è stata impostata sulla falsariga dell'Imu disciplinata dall'art. 1, comma 738, e seg. della legge 160/2019 le cui disposizioni sono richiamate dall'art. 19 della legge regionale 17/2022 per quanto attiene versamento, riscossione, accertamento, sanzioni, contenzioso, istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione del tributo.

Si segnala con l'occasione che l'art.9 comma 7 della legge regionale 17/2022 per i fabbricati strumentali all'attività economica prevede l'aliquota d'imposta dello 0,86% che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare sino allo 0,96% o diminuire fino all'azzeramento.

Proroga del superbonus al 110% per alcuni interventi (Art. 1, c. 894 e 895)

Viene previsto che non si applica la diminuzione del superbonus dal 110% al 90%, prevista dal "decreto Aiuti quater" per gli interventi effettuati nei condomini o edifici equiparati (vedasi Informimpresa n.11/2022) con la conseguenza che per i seguenti interventi è ora previsto che il superbonus si applica al 110% fino al 31/12/2023:

- interventi equiparati a quelli condominiali (ossia quelli eseguiti su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche compresi gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio equiparato a un condominio) per i quali, al 25/11/2022, risulta presentata la Cila;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dei lavori è stata adottata entro il 18/11/2022 (data da attestare con dichiarazione sostitutiva dell'amministratore o del condomino che ha presieduto l'assemblea in caso di condomini senza obbligo di nomina dell'amministratore) e la Cila è presentata entro il 31/12/2022, compresi gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio;
- interventi effettuati dai condomini con approvazione assembleare adottata tra il 19/11/2022 e il 24/11/2022 (la data della delibera dev'essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell'amministratore o del condomino che ha presieduto l'assemblea in caso di condomini senza obbligo di nomina dell'amministratore) e la Cila risulta presentata al 25/11/2022, compresi gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio;



 interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici condominiali o equiparati per i quali al 31/12/2022 risulta presentata l'istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Misure per la definizione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria (tregua fiscale)

La Legge di Bilancio 2023 prevede inoltre le seguenti misure per la definizione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria:

- definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni 2019, 2020 e 2021 (avvisi bonari) o comunque, indipendentemente dal periodo d'imposta interessato o in caso di pagamento rateale in corso alla data del 1/1/2023 con riduzione delle sanzioni al 3% e previsione di pagamento in 20 rate trimestrali indipendentemente dall'importo (Art. 1, c. 153-159);
- regolarizzazione delle irregolarità formali commesse fino al 31/10/2022 con sanzione di 200 euro per periodo d'imposta (Art. 1, c. 166-173);
- ravvedimento speciale delle violazioni riferite a dichiarazioni presentate relative al 2021 e anni precedenti

- con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e previsione di pagamento rateale (Art. 1, c. 174-178);
- definizione agevolata degli atti di accertamento con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo o di quanto effettivamente irrogato e previsione di pagamento in 20 rate trimestrali indipendentemente dall'importo (Art. 1, c. 179-185);
- misure finalizzate alla chiusura del contenzioso tributario per le liti pendenti al 1° gennaio 2023 (Art. 1, c. 186-218);
- regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitori, come conciliazioni, accertamenti con adesione, acquiescenza, reclamo e mediazione (Art. 1, c. 219 - 221);
- misure in materia di riscossione, quali lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 (Art. 1, c. 222-230) e la rottamazionequater delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1/1/2000 al 30/6/2022 senza pagamento delle sanzioni amministrative, degli interessi e degli aggi di riscossione e previsione di pagamento in 18 rate indipendentemente dall'importo (Art. 1, c. 231-252).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Milleproroghe (DL 198/2022)

Sulla G.U.n.303 del 29/12/2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n.198 del 29/12/2022 (Decreto Milleproroghe) di cui si segnalano in particolare le seguenti misure:

- la proroga al 30/6/2023 del termine di presentazione della dichiarazione IMU 2021;
- il differimento al 31/12/2023 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari;
- la proroga dall'1/1/2023 all'1/1/2024 della decorrenza dell'obbligo di inviare i dati delle spse sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria attraverso i registratori telematici che memorizzano i corrispettivi per i soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.)
- l'estensione alle perdite d'esercizio 2022 dell'inapplicabilità delle previsioni civilistiche in materia di perdita del capitale sociale (in tal modo il termine entro il quale la

- perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio successivo ma il quinto esercizio successivo; se la perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo);
- proroga fino al 2024 del bonus colonnine di ricarica (contributo pari all'80% per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente previsto dalla lett. f-bis) dell'art. 2, comma 1, DPCM 6.4.2022, introdotta dal DPCM del 4/8/2022;
- proroga agli esercizi in corso al 31/12/2023 della facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

Aumento del tasso degli interessi legali al 5% e ravvedimento operoso

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2022 è stato pubblicato il decreto del MEF che a decorrere dal 1/1/2023 innalza dall'1,25% al 5% il tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile.

Poiché ai fini del ravvedimento del ritardato pagamento dei tributi gli interessi da versare con il tributo e la sanzione vanno calcolati al tasso legale, per procedere al ravvedimento in caso di omissioni verificatesi a decorrere dall'1/1/2023 si dovrà tener conto della nuova misura del 5%. Per le omissioni verificatesi in data anteriore il tasso del 5% andrà applicato per i giorni che vanno dall'1/1/2023 al giorno di pagamento compreso mentre per i giorni che vanno dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere effettuato il versamento fino al 31/12/2022 occorrerà conteggiare gli interessi applicando gli specifici tassi in vigore negli anni antecedenti al 2023.



Invio semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria anche per il 2023

Con decreto del Ministero delle Finanze del 27/12/2022 è stato disposto che, anche per le spese sanitarie 2023, l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dovrà andrà effettuato dagli operatori economici dei settori interessati con periodicità semestrale:

- entro il 2/10/2023 (il 30/9 cade di sabato) per le spese del primo semestre 2023;
- entro il 31/1/2024 per le spese del secondo semestre 2023.

Di conseguenza l'invio dei dati in esame con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, è differito alle spese sostenute dall'1/1/2024.

Proroga per l'adattamento dei distributori automatici all'invio telematico dei corrispettivi

Con provvedimento n. 446073 del 2/12/2022 è stato eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2022 entro cui adattare le cosiddette "vending machines" per renderle compatibili con l'invio telematico dei corrispettivi. Si segnala che il provvedimento non stabilisce il nuovo termine entro cui si dovrà procedere a tale adequamento.



Scadenze del mese di febbraio 2023

SCADENZE NORMATIVE				
16 febbraio	Imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR: versamento saldo dell'imposta sostitutiva dell'17% sulla rivalutazione del TFR calcolato con l'indice di rivalutazione di dicembre 2022 (F24 codice tributo 1713)			
16 febbraio	Autoliquidazione INAIL: versamento dei premi da autoliquidazione (rata e regolazione) 2022/2023			
28 febbraio	Autoliquidazione: il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), la domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online", nonché la "Riduzione Presunto" (Fonti: DM 09.02.2015)			
28 febbraio	Autoliquidazione: il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematiche, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), la domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online", nonché la "Riduzione Presunto" (Fonti: DM 09.02.2015)			
febbraio	Riduzione contributiva INPS settore edile: le aziende del settore edile possono inviare le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva per l'anno 2022 pari all'11,50% esclusivamente in via telematica il modulo "Rid-Edil" disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende - sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". Una volta autorizzati, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nelle denunce contributive Uniemens nel periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva fino al 15 febbraio 2023. (Fonti: circolare INPS n.123 del 28.10.2022)			

FSBA – Aliquote contributive dal 1° gennaio 2023

A far data dal giorno 1° gennaio 2023, la contribuzione relativa all'AIS, all'AGIGS e al contributo addizionale è pari a quanto disposto nello schema che segue:

	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA	RIPARTIZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori	0,60% in relazione alla RIP Retribuzione Imponibile ai fini Previdenziali	Di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro
Datori di lavoro più di 15 lavoratori	0,60% + 0,40% in relazione alla RIP Retribuzione Imponibile ai fini Previdenziali	Di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro
Per i datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda di ACIGS	4% per la contribuzione addizionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all'art. 5 d.lgs. 148/2015	A carico del datore di lavoro



Scadenze contrattuali

CCNL PULIZIE ARTIGIANATO

Accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022

Aumento retributivo

Seconda e ultima tranche di aumento salariale (la prima in ottobre 2022) pari a **30 euro lorde** per il 3° livello, da riparametrarsi per tutti gli altri livelli sulla base della specifica intesa sottoscritta in data 14 ottobre 2022.

<u>Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR)</u> – una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a 15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 10 novembre 2022 sino a

dicembre 2024. Tale importo che svolge funzione di una tantum ed ha pertanto <u>natura temporanea</u>, cesserà quindi di essere corrisposto dopo 26 mesi. Esso è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part—time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.

L'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.

Livello	Retribuzione tabellare al 31 gennaio 2023	Seconda tranche dal 1º febbraio 2023	Retribuzione tabellare dal 1º febbraio 2023
1	1.476,82 €	34,64 €	1.511,46 €
2	1.349.10 €	31,64 €	1.380,74 €
3	1.279,00 €	30,00 €	1.309,00 €
4	1.205,90 €	28,29 €	1.234,19 €

Legge di Bilancio 2023, le novità per i datori di lavoro

La legge di Bilancio 2023 - Legge nr. 197 del 29 dicembre 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale -Supplemento Ordinario n. 43/l n. 303 del 29 dicembre 2022 ha introdotto diverse disposizioni in materia di lavoro, tra le più significative si segnalano quelle di seguito elencate:

ESONERO CONTRIBUZIONE IVS LAVORATORI DIPENDENTI

Viene introdotto anche per il 2023 il parziale taglio del cd "cuneo fiscale" da realizzarsi tramite la riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 viene introdotta una riduzione contributiva IVS (ad esclusione del settore domestico) pari al:

- 2% dei contributi dovuti dal lavoratore dipendente a condizione che la retribuzione imponibile mensile non ecceda l'importo di 2.692,00 euro (35.000/13)
- 3% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923,00 euro (25.000/13).

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità ed i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Imponibile previdenziale mensile		Riduzione aliquota	Aliquota IVS dovuta
da	а	IVS	dal 1/01/2023
-	1.923 euro	3%	6,19%
1.924 euro	2.692 euro	2%	7,19%

Si attendono le indicazioni INPS circa la piena operatività della misura.

INCENTIVI ASSUNZIONE UNDER 36

È stata aumentata da 6.000 euro a **8.000 euro** la soglia di esenzione contributiva annua (da riparametrare su base mensile) per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 di:

• giovani under 36 anni (35 anni e 364 giorni)

a condizione che il lavoratore non sia stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. L'agevolazione opera per la sola contribuzione INPS, pertanto restano esclusi premi e contributi assicurativi. La durata dello sgravio è pari alla durata massima di 36

mesi (48 per le regioni del Mezzogiorno).

Condizione è che il datore di lavoro nei 6 mesi prima e 9 mesi dopo l'assunzione agevolata, non deve aver provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica nell'unità produttiva. Non sono agevolabili le assunzioni con contratto di:

- apprendistato (nè prosecuzione dello stesso)
- lavoro domestico

- assunzioni entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di

L<u>'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione</u> della Commissione Europea.

INCENTIVO ASSUNZIONE DONNE SVANTAGGIATE

Con riferimento allo sgravio strutturalmente in vigore per l'assunzione di donne, è prevista la proroga delle disposizioni di favore per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'esonero contributivo consiste nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui in favore dei datori di lavoro che assumono donne in possesso di uno dei sequenti requisiti:

- 1. almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici
- 2. di qualsiasi età, con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- 3. di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- 4. di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

L'incentivo consiste nello sgravio contributivo nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, ad esclusione dei premi e contributi INAIL e spetta per:

- a) assunzioni a tempo indeterminato;
- b) assunzioni a tempo determinato;
- c) trasformazioni di contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato.

La durata dello sgravio è pari ad un periodo massimo di 18 mesi (12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato).

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.



Categoria	Ulteriore condizione	
Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi	residenti in regioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea - come stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, adottata con Decisione C 2014 6424 del 16 settembre 2014. [*]	
Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi	con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere annualmente individuate con decreto interministeriale Ministero del Lavoro e Ministero dell'Economia - per l'anno 2021, D.L. n. 234/2020 - per l'anno 2022, D.I. n. 402/2021 - per l'anno 2023, D.I. n. 327/2022. [**]	
Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi	ex Decreto Ministero del Lavoro 17 ottobre 2017, ovunque residenti	
Donne over 50 anni	disoccupate da almeno 12 mesi	

[*] per la Regione FVG sono ammissibili le seguenti parti della regione NUTS 3:

Udine: Aiello del Friuli; Bagnaria Arsa; Buttrio; Cervignano del Friuli; Chiopris Viscone; Corno di Rosazzo; Manzano; Pavia di Udine; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Vito al Torre; Torviscosa.

Gorizia: Cormons; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Mariano del Friuli; Monfalcone; Mossa; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Floriano del Collio; Staranzano.

Pordenone: Brugnera; Fontanafredda; Pasiano di Pordenone; Porcia; Prata di Pordenone.

[**] il Decreto Interministeriale 16 novembre 2022 n. 327 ha individuato per l'anno 2023, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% il valore medio annuo, ciò al fine dell'applicazione degli incentivi per l'assunzione di donne.

Settori – sezioni Ateco 2007	Professioni (CP2011)
Agricoltura agricoltura	- Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche
Industria -costruzioni	- Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche
-ind. Estrattiva -acqua e gestione rifiuti -ind. Manifatturiera	- Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
-ind. energetica Servizi	- Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati
- trasporto e magazzinaggio - informazione e comunicazione	- Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari del legno, del tessile, dell'abbigliamento delle pelli, del cuoio e dell'industria
- servizi generali della PA	segue

Si ricorda che lo sgravio donne al 100% già previsto dalla Legge di Bilancio 2022 è stato autorizzato dalla Commissione Europea sino al 30 giugno 2022.

Per l'efficacia dell'agevolazione 2023, si dovrà attendere l'autorizzazione della Commissione europea.

INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA

Viene incentivato l'impiego stabile di un soggetto beneficiario di Reddito di cittadinanza (che sarà abrogato a partire dal 1° gennaio 2024), riconoscendo al datore di lavoro lo sgravio totale dei contributi previdenziali INPS a carico impresa, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

L'esonero è riconosciuto nella misura del <u>100% dei</u> contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL:

- per un periodo massimo di 12 mesi
- nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 è alternativo rispetto allo sgravio riconosciuto dalla Legge di Bilancio 2022, pari al minore importo tra:

- contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore;
- importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al nucleo familiare;
- importo di 780 euro mensili.

Fino al 31 dicembre 2022	Dal 1° gennaio 2023
Assunzione a tempo determinato o indeterminato (o in apprendistato): - sgravio contributi INPS pari alla minore somma tra l'importo mensile del Reddito di cittadinanza, il tetto mensile di 780 euro, l'importo complessivo mensile dei contributi INPS. - durata: da un minimo di 5 mesi (6 mesi in caso di patto formativo) a un massimo di 18 mensilità, diminuito del periodo eventualmente già goduto dal beneficiario del reddito di cittadinanza.	assunzioni a tempo indeterminato: - sgravio contributi INPS carico datore 100% entro il limite massimo di 8.000 euro da riproporzionare su base mensile; - durata: 12 mesi.

Per l'efficacia dell'agevolazione 2023, si dovrà attendere l'autorizzazione della Commissione europea.

TASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ AL 5%

Viene ridotta, dal 10% al **5%** per il solo 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016) per i premi di produttività erogati nell'anno 2023 che siano legati ad incrementi di:

- produttività
- redditività
- qualità
- efficienza
- innovazione

a seguito di accordi aziendali e territoriali (è sufficiente che nell'arco del periodo congruo definito dall'accordo, sia stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obbiettivi sopra indicati).

Il limite delle somme agevolabili è pari a **3.000 euro** annui con la possibilità di convertire in tutto o in parte l'ammontare del premio di risultato in <u>welfare (esenzione 100%)</u>.

Possono accedere alla detassazione i lavoratori i cui redditi da lavoro dipendenti siano inferiori nell'anno precedente a **80.000 euro annui** (anche se derivanti da più rapporti di lavoro).

	fino al 31/12/2022	dal 01/01/2023
Limite di reddito da lavoro dipendente (compreso il premio di risultato)	80.000 €	80.000 €
Importo agevolabile	3.000 €	3.000 €
Tassazione	10%	5%

LAVORO AGILE - PROROGA AL 31 MARZO 2023

La norma prevede l'applicazione, sino al 31 marzo 2023, dell'istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti pubblici e privati, **rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al DM 4 febbraio 2022**. Per tali lavoratori dovrà essere assicurato lo svolgimento in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria, senza decurtazione dello stipendio.

PRESTAZIONI OCCASIONALI PREST.O

Con riferimento ai contratti PrestO ex art. 54-bis DL n. 50/2017, viene elevato a **10.000 euro** l'anno (prima erano 5.000 euro) il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore. Per gli utilizzatori, viene inoltre elevato a 10 (prima era 5) il numero minimo dei dipendenti a tempo indeterminato che consentono l'utilizzo di prestatori occasionali.

	PrestO 2022	PrestO 2023
Limite massimo per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori	5.000 €	10.000 €
Limite massimo per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori	5.000 €	5.000 €
Limite massimo per ciascun prestatore con riferimento al singolo utilizzatore	2.500 €	2.500 €
Limite dimensionale dell'utilizzatore	fino 5 lavoratori subordinati a t. indet.	fino 10 lavoratori subordinati a t. indet.

CONGEDO PARENTALE

Alle lavoratrici/lavoratori, che terminano il congedo di maternità o in alternativa di paternità, è riconosciuto **un mese in più di congedo parentale liquidato all'80%** anziché al 30% (tale misura non incide sulla durata massima ma solo sul trattamento retributivo)

- per la durata massima di 1 mese (tenuto conto che i congedi parentali possono essere fruiti in forma frazionata il totale massimo delle giornate non può superare comunque il mese)
- da fruirsi entro il 6° anno di vita del bambino ovvero entro il 6° anno dall'ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione/affidamento
- in alternativa tra i genitori

l'incremento di cui sopra non si applica qualora il congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

PENSIONE QUOTA 103

Per il 2023 viene introdotta, in via sperimentale, un'ulteriore ipotesi di pensionamento anticipato denominata pensione anticipata flessibile (quota 103) che sostituisce la cd "quota 102" (la forma sperimentale di uscita anticipata introdotta con la Legge di Bilancio 2022). Sono interessati a tale nuova uscita pensionistica i lavoratori che perfezionino, entro il 31 dicembre 2023, con sistema a finestra mobile di 3 mesi:

62 anni di età anagrafica + 41 anni di anzianità contributiva

L'assegno dell'anticipo pensionistico, sino alla maturazione della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni), non potrà superare l'importo lordo mensile di 2.818,70 euro (pari a 5 volte l'importo dell'assegno minimo INPS).

È fatto divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui. Pertanto, tranne quella in parola, alcuna altra attività lavorativa sarà consentita pena il decadimento dalla prestazione. Per coloro che decidano, pur maturando i requisiti per Quota 103, di <u>rimanere in servizio</u>, è previsto quale **incentivo**, la possibilità di rinunciare all'accredito della quota a proprio carico di contribuzione alla gestione pensionistica IVS relativa all'AGO - Assicurazione Generale Obbligatoria, **richiedendo datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente**.

Pensione anticipata

Quota 103

- lavoratori nati entro il 1961 che raggiungono i 41 anni di contributi tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023
- requisito anagrafico pari a 62 anni
- requisito contributivo di 41 anni
- la misura dura per tutto il 2023

Per le modalità di attuazione di tale misura esse saranno definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

APE SOCIALE

È data la possibilità anche per il 2023 (la misura era stata introdotta il 1° maggio 2017) di anticipare l'uscita pensionistica tramite la cd "APE sociale", ovvero tramite un'indennità a totale carico dello Stato per 12 mensilità annue di importo pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (non rivalutabile) non superiore a 1500 euro mensili, che accompagna il lavoratore sino al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia, a condizione che lo stesso appartenga a determinate categorie. Per accedervi è richiesto un requisito anagrafico di 63 anni, unitamente ad un requisito contributivo che varia a seconda delle categorie considerate, ovvero:

- 63 anni di età e 30 anni di contribuzione

- lavoratori in disoccupazione
- lavoratori che assistano da almeno 6 mesi un parente portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992
- lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa

uguale o superiore al 74% accertata dalla competente commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile

- 63 anni di età e 32 anni di contribuzione

- operai edili, così come indicati da CCNL delle imprese edili ed affini
- ceramisti (classificazione istat 6.3.2.1.2)
- conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione istat 7.1.3.3)

- 63 anni di età e 36 anni di contribuzione

 Lavoratori che al momento della decorrenza dell'APE ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso, svolgano o abbiano svolto, per almeno 6 anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10, una o più delle attività lavorative usuranti e gravose, come definite dall'allegato 3 della Legge di Bilancio 2022

OPZIONE DONNA

È stata estesa anche per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato - c.d. opzione donna - alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2022. Per accedere all'Opzione Donna bisogna essere iscritte all'AGO ed alle Gestioni esclusive o sostitutive della stessa e in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. L'accesso è consentito con un requisito anagrafico di 60 anni di età ed un requisito contributivo di 35 anni. Il requisito anagrafico scende di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni. Non vi sono più differenze tra lavoratrici autonome e dipendenti, come accadeva invece con il regime previgente. Oltre che al requisito anagrafico bisognerà poter far valere una delle seguenti situazioni soggettive:

- a) assistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 3 della L. n. 104/1992) ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) soffrire una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- c) essere state licenziate o essere dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa. In tal caso, il requisito anagrafico delle lavoratrici sarà di 58 anni, a prescindere dal numero di figli.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento rimane in vigore la <u>finestra mobile</u>, che fa slittare l'erogazione della pensione dalla data di maturazione dei requisiti, per un periodo pari a:

- 12 mesi per le lavoratrici dipendenti
- 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Le lavoratrici che intendono accedere alla c.d. Opzione Donna dovranno accettare il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico esclusivamente col <u>sistema contributivo</u>, a prescindere dalla loro storia contributiva.

(Fonti: Legge nr. 197 del 29 dicembre 2022, Supplemento Ordinario n. 43/L alla GU n. 303 del 29 dicembre 2022)

Contributi regionali anno 2023 per assunzioni e stabilizzazioni di lavoratrici e lavoratori

Dal 1° gennaio 2023 è in vigore il nuovo Regolamento Regionale, DPReg 0157 del 7 dicembre 2022 pubblicato sul BUR n. 51 del 21.12.2022, che disciplina la concessione dei contributi regionali per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18.

Dal 1º gennaio 2023 e fino al 31 agosto 2023, i datori di lavoro possono presentare telematicamente la domanda di **contributo a fondo perduto** per:

- assunzioni a tempo indeterminato e determinato
- trasformazioni / stabilizzazioni

Definizioni ai fini regolamentari:

- con il termine "disoccupato" si intende il soggetto "privo di impiego che dichiara in via telematica la propria DID Dichiarazione Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e sottoscrive il patto di servizio c/o un Centro per l'Impiego regionale". L'anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all'impiego"
- con il termine "trasformazione" si intende "la conversione, senza soluzione di continuità, in contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche parziale non inferiore al 70%) di contratti di lavoro a termine anche parziale che scadano entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda"
- con il termine "stabilizzazione" si intende "l'assunzione o l'inserimento senza soluzione di continuità, con contratto subordinato a tempo indeterminato (anche parziale non inferiore al 70%)"

Beneficiari

- imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria
- cooperative e loro consorzi

aventi sede legale, sede secondaria o unità locale nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Destinatari degli incentivi

gli incentivi riguardano assunzioni e trasformazioni/ stabilizzazioni di cittadini <u>italiani, comunitari,</u> <u>extracomunitari</u> in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione che siano <u>residenti o domiciliati</u> <u>sul territorio regionale</u> appartenenti alle seguenti categorie:

- **A. <u>donne disoccupate</u>** da almeno 4 mesi consecutivi [art. 2 co. 1 lett. a)]
- **B.** soggetti in condizione di svantaggio occupazionale [art. 2 co. 1 lett. b)] ovvero:
 - a. uomini e donne disoccupati da almeno 12 mesi consecutivi
 - b. uomini e donne disoccupati da almeno 6 mesi

- consecutivi che abbiano aderito al Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e che siano state assegnati ad uno dei percorsi da 2 a 5 di cui al Piano Attuativo regionale del Programma GOL (DGR 467/2022)
- c. uomini e donne disoccupati che abbiano richiesto la liquidazione anticipata in un'unica soluzione della Naspi per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa (solo per inserimento in qualità di socio-lavoratore)
- **C.** soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale [art. 2 co. 1 lett. c)] ovvero:
 - a. donne e uomini over 60 disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi
- **D.**soggetti a rischio di disoccupazione [art. 2 co. 1 lett. d)] ovvero:
 - a. uomini e donne che sono stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla CIGS/Contratto di Solidarietà/Fondi di Solidarietà/distacco ex art. 8 co. 3 DL 20 maggio 1993 n. 148
- E. soggetti di qualsiasi età che hanno una condizione occupazionale precaria [art. 2 co. 1 lett. e)] ovvero uomini e donne che "nei 5 anni precedenti alla trasformazione o stabilizzazione abbiano prestato la loro opera anche c/o diversi datori lavoro per un periodo complessivamente non inferiore a 360 giorni":
 - nella realizzazione di progetti di LSU Lavori Socialmente Utili a condizione che l'opera sia stata prestata quali:
 - disoccupati
 - tirocini formativi/orientamento/estivi/ extracurriculari

oppure

- in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali
 - contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
 - contratto di lavoro intermittente
 - contratto di formazione e lavoro
 - contratto di inserimento
 - contratto di collaborazione coordinata e continuativa
 - contratto di lavoro a progetto
 - contratto di lavoro interinale
 - contratto di somministrazione lavoro
 - contratto di apprendistato

Non possono beneficiare degli incentivi

i richiedenti che nei **3 anni precedenti** la presentazione della domanda hanno fatto ricorso a **licenziamenti** all'esito di procedure di licenziamento collettivo ex art. **4 e 24 della L. n. 223/1991** per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per i quali viene richiesto l'incentivo. Tale previsione non si applica qualora la procedura di licenziamento sia stata definita tramite accordo di non opposizione al licenziamento.

INCENTIVO PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E INSERIMENTO IN COOPERATIVE (ART. 4)

Tipologia assunzione

assunzioni con contratto subordinato a <u>tempo</u> indeterminato anche parziale non inferiore al 70%.

Importo del beneficio

Importo base € 5.000,00 + l'eventuale incremento per determinate categorie di lavoratori (vedi sotto le relative casistiche). Per i rapporti a tempo parziale di durata non inferiore al 70% l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario.

Attenzione

Se il rapporto di lavoro per il quale viene richiesto il contributo è cessato in data antecedente alla concessione, la domanda non potrà essere accolta.

Categorie di lavoratori che danno origine all'incentivo

l'assunzione a tempo indeterminato anche parziale non inferiore al 70% deve riguardare cittadini <u>italiani, comunitari</u> extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione <u>residenti o domiciliati sul territorio regionale che siano:</u>

- **A. donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi** [art. 2 co. 1 lett. a)]
- **B.** soggetti in condizione di svantaggio occupazionale [art. 2 co. 1 lett. b)] ovvero:
 - a. uomini e donne disoccupati da almeno 12 mesi consecutivi
 - b. uomini e donne disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi che abbiano aderito al Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e che siano state assegnati ad uno dei percorsi da 2 a 5 di cui al Piano Attuativo regionale del Programma GOL (DGR 467/2022)
 - c. uomini e donne disoccupati che abbiano richiesto la liquidazione anticipata in un'unica soluzione della Naspi per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa (solo per inserimento in qualità di socio-lavoratore)
- C. <u>soggetti a rischio di disoccupazione</u> [art. 2 co. 1 lett. d)] ovvero:
 - a. uomini e donne che sono stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla CIGS/Contratto di Solidarietà/Fondi di Solidarietà/distacco ex art.
 8 co. 3 DL 20 maggio 1993 n. 148 che alla data di assunzione risultino disoccupati.

Il requisito di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) e b) deve essere posseduto alla data di:

- assunzione o inserimento qualora l'evento si verifichi anteriormente alla presentazione della domanda
- presentazione della domanda qualora l'assunzione o l'inserimento si verifichi successivamente alla presentazione della domanda.

(NB) **per disoccupato** si intende soggetto privo di impiego che ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e che ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l'impiego regionali. L'anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all'impiego. **Al fine del computo del periodo di disoccupazione**, il verificarsi della sospensione dello stato di disoccupazione interrompe il computo del quadrimestre o del semestre, che ricomincia a decorrere dopo il venire meno della sospensione medesima.

Incrementi

- a. all'importo base di € 5.000,00 vanno aggiunti, ad incremento:
 - 2.000,00 euro in caso di assunzione di donna con almeno 1 figlio fino a 5 anni non compiuti a cui si sommano ulteriori 2.000,00 euro in presenza di una delle seguenti misure di welfare aziendale per la conciliazione di vita/lavoro:
 - flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore
 - nido aziendale o convenzionato o altro sevizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato
- b. **2.000,00 euro** in caso di assunzione di <u>soggetto a</u> <u>rischio di disoccupazione</u>
- c. <u>in caso di assunzione di almeno 10 lavoratori l'importo</u> <u>base di € 5.000,00 per ciascuna assunzione è elevato</u> del:
 - 10% se il numero di assunzioni è compreso tra 10 e 14
 - 20% se il numero di assunzioni è compreso tra 15 e 30
 - 25% se il numero di assunzioni è compreso tra 31 e 50
 - 30% se il numero di assunzioni è superiore a 50
 - [gli incrementi a percentuale di cui sopra sono cumulabili con la maggiorazione per componente nucleo monoparentale ma non con la maggiorazione donna con figlio under 5]
- d. **2.500,00 euro** in caso di assunzione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso <u>almeno un figlio minore di età</u> tale incremento si somma a quanto di spettanza di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c).

<u>Le assunzioni devono soddisfare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti (*):</u>

- a. non riferirsi a posti di lavoro che siano resi liberi a seguito di licenziamenti nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati
- b. non riferirsi a lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda (tale previsione non trova applicazione qualora il rapporto di lavoro corrente tra le parti sia stato a termine)
- c. rispettare i principi di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015

(disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive)

- d. avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale
- e. non essere riferibili a trasferimenti d'azienda ex art. 2112 del codice civile
- f. non riguardare soggetti che siano amministratori o legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, del beneficiario ovvero in caso di trasferimento d'azienda dell'impresa cedente. Tale disposizione non si applica in riferimento all'inserimento di soci-lavoratori in cooperativa
- g. qualora l'assunzione sia fatta da ditte individuali o da esercenti libere professioni in forma individuale, non deve riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il II grado del datore di lavoro

h. non consistere in assunzioni:

- in esecuzione di contratti di somministrazione di lavoro
- con contratto di apprendistato
- con contratto di lavoro intermittente
- con contratto di rioccupazione

Revoca degli incentivi

comporta la revoca totale del contributo:

- la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo
- la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo
- la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro 12 mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione
- la variazione oraria del contratto di lavoro a tempo parziale comportante una percentuale di prestazione lavorativa inferiore al 70% intervenuta entro i 12 mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione
- licenziamenti collettivi ex Legge 223/1991 per professionalità identiche a quelle dei lavoratori oggetto di incentivo effettuati nei 3 anni successivi all'assunzione, l'inserimento, la stabilizzazione o la trasformazione (non si applica se le procedure con accordo di non opposizione al licenziamento)

comporta la revoca parziale del contributo:

- la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione dopo 12 mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione con restituzione quota parte nella sequente misura:
 - 50% se la cessazione si verifica dopo 12 mesi ed entro 24 mesi dall'assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione
 - 20% se la cessazione si verifica dopo 24 mesi ed entro 36 mesi dall'assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione (non si applica in caso di licenziamento per giusta causa o decesso)
- in deroga, la cessazione dal rapporto di lavoro per dimissione intervenuta dopo l'erogazione ed

entro i termini indicati ai punti di cui sopra non comporta la revoca totale o parziale del contributo qualora il beneficiario effettui una nuova assunzione, trasformazione o stabilizzazione entro 60 giorni dalla cessazione per dimissione del lavoratore.

INCENTIVO PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (ART. 5)

Categoria di lavoratori che dà origine all'incentivo

- uomini e donne in condizione di particolare svantaggio occupazionale [art. 2 co. 1 lett. c)] ovvero:
 - over 60 disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi

Il requisito deve essere posseduto alla data di:

- assunzione o inserimento qualora l'evento si verifichi anteriormente alla presentazione della domanda
- presentazione della domanda qualora l'assunzione o l'inserimento si verifichi successivamente alla presentazione della domanda.

Tipologia assunzione

assunzioni con contratto subordinato a <u>tempo determinato</u> <u>di durata non inferiore a 6 mesi anche parziale non inferiore</u> al 70%

Importo del beneficio

Importo base € 2.500,00 + l'eventuale incremento. Per i rapporti a tempo parziale di durata non inferiore al 70% l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario.

Incremento

 2.500,00 euro in caso di assunzione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso <u>almeno un figlio minore di età</u> tale importo si somma all'importo di cui sopra.

Ulteriori requisiti richiesti

le assunzioni devono soddisfare contemporaneamente i medesimi requisiti previsti per le assunzioni a tempo indeterminato - vedi elenco sopra (*).

Attenzione

Se il rapporto di lavoro per il quale viene richiesto il contributo è cessato prima del decorso dei 6 mesi, la domanda non potrà essere accolta.

Revoca degli incentivi

comporta la revoca totale del contributo:

- la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo
- la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo
- la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro 6 mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione
- in deroga, la cessazione dal rapporto di lavoro per dimissione intervenuta dopo l'erogazione ed entro i termini indicati ai punti di cui sopra non comporta la revoca del contributo qualora il beneficiario effettui una nuova assunzione, trasformazione o stabilizzazione entro 60 giorni dalla cessazione per dimissione del lavoratore.

INCENTIVO PER LA TRASFORMAZIONE E STABILIZZAZIONE (ART. 6)

Categoria di lavoratori che dà origine all'incentivo

 donne e uomini indipendentemente dall'età anagrafica in condizione occupazionale precaria (**) - [art. 2 co. 1 lett. e)]

Tipologia

- A. trasformazione in contratto subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, non inferiore al 70% di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato anche parziale che scadono anche per effetto di proroghe entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo
- **B. stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, anche parziale non inferiore al 70%, di personale che presta la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad uno dei seguenti contratti:
 - 1. intermittente (det./indet.)
 - 2. contratto a progetto
 - 3. co.co.co.
 - 4. somministrazione
 - 5. apprendistato
 - 6. tirocinio
- N.B. gli incentivi per la trasformazione/stabilizzazione spettano solo nel caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro oggetto di trasformazione e stabilizzazione ed il rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante.

i contributi alle lettere A) e B) di cui sopra spettano a condizione che i soggetti risultino precari (**) alla data:

 di trasformazione e stabilizzazione nel caso in cui tali eventi si verifichino anteriormente alla presentazione della domanda di contributo

oppure

 di presentazione della domanda di contributo nel caso di trasformazioni e stabilizzazioni intervenuti successivamente alla data di presentazione della domanda.

Importo del beneficio

Importo base € 5.000,00 + l'eventuale incremento per determinate categorie di lavoratori.

Incrementi

- 2.000,00 euro in caso di
 - trasformazione/stabilizzazione donna con almeno 1 figlio fino a 5 anni non compiuti a cui si sommano ulteriori 2.000,00 euro (portando il vantaggio incrementale quindi a 4.000,00 euro) in presenza di una delle seguenti misure di welfare aziendale per la conciliazione di vita/lavoro:
 - flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore
 - nido aziendale o convenzionato o altro sevizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato
 - stabilizzazione di un soggetto in condizione occupazionale precaria e che stava realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio ex DPREG 198/2016 o DPREG 57/2048

- 2.500,00 euro in caso di trasformazione/stabilizzazione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso <u>almeno un</u> <u>figlio minore di età</u> tale incremento si somma a quanto di spettanza di cui sopra.
- (**) condizione occupazionale precaria: sono coloro che a prescindere dall'età anagrafica negli ultimi 5 anni abbiano prestato, anche in favore di diversi datori di lavoro, per un periodo non inferiore a 360 giorni (si sommano in giorni i periodi) le seguenti attività:
- a. nei progetti LSU a condizione che tale opera sia stata prestata in qualità di disoccupato
- b. tirocini formativi/orientamento/estivi/curriculari
- c. in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali
 - contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
 - contratto di lavoro intermittente
 - contratto di formazione e lavoro
 - contratto di inserimento
 - contratto di collaborazione coordinata e continuativa
 - contratto di lavoro a progetto
 - contratto di lavoro interinale
 - contratto di somministrazione lavoro
 - contratto di apprendistato

Al fine del computo della condizione occupazionale precaria non si tiene conto dei periodi in cui risultino svolti contemporaneamente prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo e contratti precari, salvo il caso in cui dalla prestazione subordinata o dall'attività autonoma derivi un reddito pari o inferiore al reddito minimo esente da imposizione.

Attenzione

Se il rapporto di lavoro per il quale viene richiesto il contributo è cessato in data antecedente alla concessione, la domanda non potrà essere accolta.

Le trasformazioni/stabilizzazioni devono soddisfare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

- a. il rapporto di lavoro derivante dalla trasformazione/ stabilizzazione deve essere svolto nel territorio della regione FVG
- b. il contratto di lavoro derivante da trasformazione/ stabilizzazione non può essere intermittente, a progetto, co.co.co, somministrazione, apprendistato e rioccupazione
- c. qualora il richiedente il contributo sia un'impresa individuale o esercente libere professioni in forma individuale, non deve riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il II grado del datore di lavoro
- d. rispettare i principi di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 (disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive)

Revoca degli incentivi

comporta la revoca totale del contributo:

 la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo

Normativa del lavoro

- la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo
- la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro 12 mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione
- la variazione oraria del contratto di lavoro a tempo parziale comportante una percentuale di prestazione lavorativa inferiore al 70% intervenuta entro i 12 mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione
- licenziamenti collettivi ex Legge 223/1991 per professionalità identiche a quelle dei lavoratori oggetto di incentivo effettuati nei 3 anni successivi all'assunzione, l'inserimento, la stabilizzazione o la trasformazione (non si applica se le procedure con accordo di non opposizione al licenziamento)

comporta la revoca parziale del contributo:

- la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione dopo 12 mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione con restituzione quota parte nella seguente misura:
 - 50% se la cessazione si verifica dopo 12 mesi ed entro 24 mesi dall'assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione
 - 20% se la cessazione si verifica dopo 24 mesi ed entro 36 mesi dall'assunzione, inserimento, stabilizzazione o trasformazione (non si applica in caso di licenziamento per giusta causa o decesso)
- in deroga, la cessazione dal rapporto di lavoro per dimissione intervenuta dopo l'erogazione ed entro i termini indicati ai punti su indicati non comporta la revoca totale o parziale del contributo qualora il beneficiario effettui una nuova assunzione, trasformazione o stabilizzazione entro 60 giorni dalla cessazione per dimissione del lavoratore

ASPETTI PROCEDURALI E NORMATIVI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

Modalità di invio della domanda

invio esclusivamente telematico tramite applicativo informatico cui si accede tramite il sito della Regione <u>www.regione.fvg.it</u> (l'applicativo è raggiungibile direttamente all'indirizzo <u>https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/sp/login/index2.jsp).</u>

È richiesta l'autenticazione mediante SPID, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi.

Chi presenta la domanda

La domanda è compilata, in via alternativa, da uno dei seguenti soggetti:

- il titolare o legale rappresentante delle imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, cooperative e loro consorzi, dal procuratore interno all'impresa, dal professionista nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale,
- da soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza ai sensi dell'art. 38 co. 3 bis DPR n. 445/2000.

Allegati alla domanda

A corredo devono essere allegati:

- 1. procura (se la domanda è inviata da procuratore interno all'impresa)
- 2. procura speciale (se la domanda è inviata da delegato di cui all'art. 38 co. 3 bis DPR n. 445/2000)
- 3. copia della documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 o dichiarazione sostitutiva che ne giustifichi l'esenzione
- 4. dichiarazione del lavoratore ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 attestante i dati anagrafici e comunicazione relativa all'elezione di domicilio nella regione FVG
- in caso di cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta di invio della domanda di rinnovo

Termini di presentazione

• dalle ore 10:00 del 2 gennaio alle ore 12:00 del 31 agosto 2023.

le domande devono essere presentate:

- anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo, alla trasformazione, alla stabilizzazione (in tal caso il contratto di lavoro deve essere stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione dell'incentivo)

oppure

- entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.

Attenzione: nel caso di domande riguardanti soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) del Regolamento (ovvero "donne e uomini a rischio di disoccupazione cioè soggetti che sono stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla CIGS/CDS/Fondi di Solidarietà/distacco ex art. 8 co. 3 DL n. 148/1993) le domande devono essere presentate anteriormente all'assunzione.

Disposizioni procedimentali

- gli incentivi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili
- ai fini della determinazione della posizione in graduatoria fa fede la data e l'ora di trasmissione telematica della domanda
- gli incentivi sono concessi a titolo di aiuto "de minimis"

(Fonti: regolamento DPReg 0157 del 7 dicembre 2022 pubblicato sul BUR n. 51 del 21.12.2022)



In febbraio prevista l'Autoliquidazione Inail 2022/2023

Il prossimo 16 febbraio 2023 scade il termine per il versamento dei premi da autoliquidazione Inail 2022/2023, mentre l'invio telematico della dichiarazione salari deve essere trasmesso entro il 28 febbraio 2023.

Sul sito dell'Inail è stata pubblicata la "Guida sull'autoliquidazione dei premi e contributi associativi", scaricabile al seguente percorso: Home-Attività-Assicurazione-Premio assicurativo-**Autoliquidazione.**

Il pagamento dei premi entro il **16 febbraio 2023** (il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è **902023**) può essere effettuato in un'unica soluzione o in **quattro rate trimestrali** (16 febbraio - 17 maggio - 20 agosto - 16 novembre 2023), dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni, maggiorato degli interessi (con esclusione della prima rata). **Le imprese artigiane senza dipendenti** possono comunicare la volontà di ver-

sare il premio in 4 rate utilizzando la funzionalità prevista nel "Punto Cliente" o tramite Contact Center.

L'invio della dichiarazione delle retribuzioni entro il 28 febbraio 2023 deve essere effettuato tramite i **servizi telematici** disponibili sul sito www.inail.it (ALPI online e Invio Telematico Dichiarazioni Salari).

COMPENSAZIONE

Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale.

La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l'Istituto. Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio Inail,

RIDUZIONI APPLICABILI

Sconto artigiani Riduzione Legge di Stabilità 2007

> L.296/2006 art.1 c.780-781

Le aziende artigiane (con o senza dipendenti e assimilati) possono usufruire della riduzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari per la **regolazione 2022**, prevista in misura pari al **5,68%**, a condizione di aver fatto richiesta in occasione dell'autoliquidazione dello scorso anno barrando la specifica casella ("certifico di essere in possesso dei requisiti ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 commi 780 e 781) o in alternativa utilizzando l'apposito servizio predisposto sul "Punto cliente", ovvero aver dichiarato di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni (TU sicurezza) e dalle specifiche normative di settore e di non aver registrato infortuni nel biennio 2020-2021 (non si tiene conto degli infortuni in franchigia e in itinere).

Regolazione 2023: per beneficiare della riduzione per il **prossimo anno** (Autoliquidazione 2023/2024) le imprese devono fare richiesta nell'autoliquidazione di quest'anno barrando l'apposita casella "certifico di essere in possesso dei requisiti ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 commi 780 e 781" del modello 1031 telematico da inviarsi entro il 28 febbraio 2023.

Assunzioni L. 92/2012 Per le assunzioni a tempo determinato anche in somministrazione di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione si prolunga fino al 18° mese (pari durata di agevolazione qualora l'assunzione sia stata effettuata con contratto a tempo indeterminato). Le stesse riduzioni si applicano in caso di assunzione donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4) lett. f) del regolamento UE n. 651/2014, annualmente individuate con decreto ministeriale, nochè datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Codici da utilizzarsi da "H" a "Y" della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti pubblicata nella Guida autoliquidazione 2022/2023.

Sostituzione dipendenti in congedi di maternità Riservato alle aziende con meno di 20 dipendenti ed è pari al 50% del premio dovuto per il personale assunto con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo per maternità/paternità. La riduzione si applica sia alla regolazione 2022 che alla rata 2023 a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti previsti per il DURC on line. La richiesta si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione "retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

né effettuare compensazioni tra contributi associativi. Si riepilogano di seguito le riduzioni applicabili per le imprese del settore artigiano, per il settore edile **e i minimali/massimali dell'anno in corso.**

RATEAZIONE

Il caso di pagamento in quattro rate trimestrali, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente.

L'Inail, con istruzione operativa n. 346 del 12 gennaio 2023, ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata e sono predeterminate come segue:

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I contributi associativi devono essere versati **in un'unica soluzione entro il 16 febbraio 2023** ed essere indicati in una riga separata del modello di pagamento con l'indicazione del **codice prestampato** ("codice per F24", diverso per ogni anno).

LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIOR-NALIERA, MINIMALI E MASSIMALI

L'Inail, con circolare n. 21/2022, ha fissato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il 2022 e ha stabilito i rispettivi valori dei minimali e massimali.

RATE	DATA SCADENZA	DATA UTILE PER IL PAGAMENTO	COEFFICIENTI INTERESSI
1°	16 febbraio 2023	16 febbraio 2023	0
2 °	16 maggio 2023	16 maggio 2023	0,00416959
3°	16 agosto 2023	21 agosto 2023	0,00847973
4 °	16 novembre 2023	16 novembre 2023	0,01278986

(Fonti: circolari Inail n. 21 del 16/05/2022 e n. 33 del 2 settembre 2022, "Guida sull'autoliquidazione 2022/2023 dei premi e contributi associativi")



Novità pensionistiche per il 2023

Le principali novità apportate dal Governo in materia di pensioni riguardano l'introduzione della PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (cosiddetta QUOTA 103) e le parziali modifiche apportate ad OPZIONE DONNA. Di seguito i dettagli.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103)

La nuova misura – in vigore per il solo 2023 – permetterà di andare in pensione a quelle persone che perfezioneranno nel corso dell'anno il doppio requisito (anagrafico e contributivo) di 62 anni di età uniti a 41 anni di contribuzione.

L'ultima classe di età interessata pertanto è quella della classe 1961. Il requisito di contribuzione può essere perfezionato con l'utilizzo di tutta la contribuzione (autonomo, dipendente privato e/o pubblico, gestione separata) ferma restando la necessità della sussistenza di 35 anni di contributi utili per il diritto a pensione di anzianità (con esclusione dei contributi per disoccupazione ordinaria e malattia). I 41 anni di contribuzione possono essere raggiunti anche tramite lo strumento del cumulo, il quale – lo ricordiamo – esclude però le Casse dei liberi Professionisti, in quanto forme di previdenza non gestite dall'INPS.

La prestazione pensionistica decorrerà al termine di una finestra di tre mesi dal perfezionamento dei requisiti per gli appartenenti al settore privato e di sei mesi per chi lavora nel pubblico o cumula periodi di lavoro nei settori pubblico e privato. Chi li avesse già perfezionati nel corso del 2022 o precedentemente potrà accedere alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza aprile 2023 se appartenenti al comparto del settore privato e agosto 2023 per il comparto pubblico. La pensione anticipata flessibile non è compatibile

con ulteriori redditi da lavoro autonomo o dipendente successivi alla decorrenza, la sola eccezione è per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro annui.

Si sottolinea inoltre che la pensione anticipata flessibile prevede un importo lordo mensile massimo pari a cinque volte il trattamento minimo di pensione previsto per il 2023, pertanto la quota massima per una pensione in "Quota 103" non potrà superare indicativamente i 2.600 euro mensili lordi fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia da parte degli interessati. Tutti coloro con importo di pensione inferiore a tale cifra invece percepiranno quanto accantonato senza alcun tipo di riduzione.

APE SOCIALE

Il Governo ha deciso di prorogare anche per il 2023 la misura dell'APE sociale. Di seguito una tabella riepilogativa con i requisiti di accesso. Si ricorda che per gli autonomi gli unici canali di accesso sono quelli relativi all'invalidità e al care giving (punti B e C della tabella).

OPZIONE DONNA

Con il comma 292 viene inserito il comma 1-bis all'articolo 16 del DL n. 4/2019 che prevede la possibilità di ottenere la pensione **calcolata con il sistema contributivo** per le donne lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 perfezionano 35 anni di contribuzione e 60 anni di età, con riduzione di un anno di età per ogni figlio nel limite di due anni e che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei



	CATEGORIE BENEFICIARIE DELL'APE SOCIALE				
	PROFILO DI TUTELA	REQUISITI			
A	Disoccupati con esaurimento integrale della prestazione di disoccupazione spettante	63 anni di età e 30 anni di contributi			
В	Invalidi civili >= 74%	63 anni di età e 30 anni di contributi			
C	Caregivers	63 anni di età e 30 anni di contributi			
	Lavoratori Dipendenti impiegati in attività particolarmente difficoltose e rischiose	63 anni di età e 36 anni di contributi			
D	di cui: operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini; ceramisti (classificazione istat 6.3.2.1.2); conduttori di impianti per I formazione di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3)	63 anni di età e 32 anni di contributi			

mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104 o, in alternativa, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno il riconoscimento dell'invalidità civile per una valutazione uguale o superiore al 74 per cento; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici disoccupate del caso c) la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. Sulla base di tale disposizione, sono destinatarie dello specifico canale di accesso a pensione le donne che hanno iniziato a lavorare non oltre il 1º gennaio 1988, salvo eventuali maggiorazioni, nate nell'anno indicato in tabella che riportiamo di seguito.

Riguardo alle condizioni, peraltro, l'INPS dovrà chiarire quale sia il momento in cui le stesse debbano sussistere. Infatti, posto che i requisiti di età e di assicurazione devono risultare essere perfezionati entro il 31 dicembre 2022 e che una volta conseguiti è possibile accedere a pensione in qualsiasi momento successivo all'apertura della relativa finestra, le condizioni per l'accesso a pensione dovrebbero essere verificate al momento della domanda; la questione da chiarire riguarda il momento in cui le condizioni debba-

OPZIONE DONNA 2022						
CONDIZIONE	FIGLI	REQUISITO DI ETÀ	ANNO DI NASCITA			
A	0	60 anni	1962			
В	1	59 anni	1963			
С	2	58 anni	1964			
Licenziate da aziende in crisi	_	58 anni	1964			

no essere soddisfatte e cioè se queste debbano sussistere già nel corso del 2022 ovvero possano sopravvenire successivamente.

È del tutto evidente, peraltro, che le lavoratrici dipendenti nate entro il 1963 e le lavoratrici autonome nate entro il 1962, qualora abbiano iniziato a lavorare prima del 1º gennaio 1988 potrebbero aver raggiunto il requisito dei 35 anni di assicurazione prima del 2022, con conseguente possibilità di accesso a pensione con lo specifico canale, indipendentemente dalla sussistenza di una delle condizioni richieste per coloro che conseguono il diritto nell'anno 2022 (vedi tabella riepilogativa allegata). Il trattamento pensionistico in questione resta ancorato alla finestra mobile di 12 mesi per le pensioni a carico del FPLD e delle altre gestioni dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi per le pensioni a carico delle GG.SS. dei lavoratori autonomi, calcolata a partire dalla data di maturazione dei requisiti

ACCESSO A PENSIONE OPZIONE DONNA							
ANNO	CONDIZIONE	FIGLI	REQUISITO DI ETÀ	ANNO DI NASCITA	INIZIO ASSICURAZIONE		
2018			58 anni per le dipendenti	fino al 1960	non altra il 1º gannaia 1004		
			59 anni per le autonome	fino al 1959	non oltre il 1° gennaio 1984		
2019			58 anni per le dipendenti	fino al 1961	non oltre il 1° gennaio 1985		
			59 anni per le autonome	fino al 1960			
2020			58 anni per le dipendenti	fino al 1962	non oltre il 1º gennaio 1986		
			59 anni per le autonome	fino al 1961			
2021			58 anni per le dipendenti	fino al 1963			
			59 anni per le autonome	fino al 1962	non oltre il 1º gennaio 1987		
2022	- Caregiver - Invalide ≥74%	0	60 anni	fino al 1962	non oltro il 1º gonnoio 1000		
		1	59 anni	fino al 1963			
		2	58 anni	fino al 1964	non oltre il 1° gennaio 1988		
	Licenziate da aziende in crisi		58 anni	fino al 1964			



Riforma del codice dei contratti approvato dal governo

Procedura negoziata con 5 operatori fino ad un milione di euro

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare a dicembre 2022 il decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

Lo schema di Codice approvato si compone di 229 articoli suddivisi nelle seguenti parti: titoli, capi e libri, che specificano:

- Libro I Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione.
- Libro II Dell'appalto che riguarda le seguenti parti:
 - a) Parte I Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee
 - b) Parte II Degli istituti e delle clausole comuni
 - c) Parte III Dei soggetti
 - a. Titolo I Le stazioni appaltanti
 - b. Titolo II Gli operatori economici
 - d) Parte IV Delle procedure di scelta del contraente
 - e) Parte V Dello svolgimento delle procedure
 - a. Titolo I Gli atti preparatori
 - b. Titolo II I bandi, gli avvisi e gli inviti
 - c. Titolo III La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte
 - d. Titolo IV I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti
 - i. Capo I La commissione giudicatrice
 - ii. Capo II I requisiti di ordine generale
 - Capo III Gli altri requisiti di partecipazione alla gara
 - f) Titolo V La selezione delle offerte
 - a. Parte VI Dell'esecuzione
 - b. Parte VII Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari
 - g) Titolo I I servizi sociali e i servizi assimilati
 - h) Titolo II Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari
 - i) Titolo III I contratti nel settore dei beni culturali
 - j) Titolo IV I servizi di ricerca e sviluppo
 - k) Titolo V I contratti nel settore della difesa e sicurezza; i contratti secretati
 - Titolo VI Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
- Libro III Dell'appalto nei settori speciali
- Libro IV Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni
- Libro V Del contenzioso e dell'autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie

A questo si aggiungono 35 allegati che renderanno auto esecutivo il Codice, mettendolo in ordine e sostituendo una massa enorme di atti attuativi presenti nella disciplina a vario titolo: allegati che andranno a cancellare i 57 annessi delle direttive europee, 25 allegati al codice del 2016, 17 linee guide dell'Anac e 15 regolamenti ancora vigenti.

Il nuovo codice degli appalti dopo l'approvazione in esame preliminare verrà trasmesso al Parlamento dove verrà esaminato dalle Commissioni competenti che formuleranno i pareri correttivi al Governo.

Il Consiglio dei Ministri dovrà poi approvare il Codice in esame definitivo, cosa che avverrà presumibilmente a inizio marzo.

Il Codice dovrebbe entrare in vigore non prima di fine marzo 2023

Tra le novità principali e di maggior interesse di seguito segnaliamo i vari argomenti.

CONFLITTO DI INTERESSI

Tra le novità dello schema di Decreto Legislativo va segnalato il nuovo art. 16, con questa norma, in particolare nei commi 2 e 3, si interviene sulla disciplina del conflitto di interessi, stabilendo che "la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto" di interessi "sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro".

APPALTO INTEGRATO

Un'altra modifica significativa è quella in tema di appalto integrato, che viene reintrodotto nel Codice dei contratti pubblici con poche limitazioni. Infatti, il nuovo articolo 44 prevede che "negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato". Viene disposta però l'esclusione dall'appalto integrato delle opere di manutenzione ordinaria, e la circostanza che la stazione appaltante o l'ente concedente debba motivare la scelta di ricorrere all'appalto integrato "con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto". Nei casi di appalto integrato il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

NUOVE SOGLIE PER L'ACQUISTO DIRETTO DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Significativo per le imprese il nuovo articolo 62 che sostituisce il precedente articolo 37, limitando di fatto le centrali di committenza, che prevede: "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti", ossia euro 140.000, "e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a euro 500.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori". Si ricorda che le soglie attualmente in vigore sono, rispettivamente, di euro 40.000 per servizi e forniture e di euro 150.000 per quanto riguarda i lavori.



PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria al momento fissate in 5 milioni e 382mila euro, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente ordinarie, previa adequata motivazione;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria al momento fissate in 215mila euro per tutte le stazioni appaltanti sub-centrali.

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

Per gli affidamenti di cui alle lettere c), d) ed e) sopracitate, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

SUBAPPALTO

Lo schema interviene anche in tema di subappalto, nella nuova formulazione l'articolo 119, che di fatto sostituirà l'articolo 105 del Codice attuale, dopo aver definito il subappalto, ne amplia il perimetro, dando di fatto anche il via libera all'ulteriore subappalto, o subappalto a cascata. Infatti, viene previsto che "le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del

contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali"

Il nuovo articolo 119 al comma 12 prevede inoltre che: "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale".

La materia del subappalto è un argomento rispetto al quale, nel corso del tempo, si sono susseguite continue riforme, anche per conformarsi ed adeguarsi agli principi comunitari. Infatti l'Unione Europea ha ripetutamente chiesto al Governo Nazionale di rimuovere i limiti introdotti negli anni passati dalla propria legislazione in materia di subappalto.

REVISIONE PREZZI

Con l'art. 60 dello schema di decreto approvato reintroduce definitivamente un meccanismo ordinario di revisione prezzi, infatti, il nuovo articolo 60 prevede che la revisione dei prezzi, che può essere sia verso l'alto sia verso il basso, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore ad una percentuale ancora da definire (il Codice civile indicherebbe il 10 per cento dell'importo complessivo) e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Per rendere la nuova disciplina della revisione prezzi "auto esecutiva" ed il meccanismo progettato immediatamente operativo, si fa riferimento agli indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall'ISTAT con proprio provvedimento entro il 30 settembre di ciascun anno, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento si definirà e si aggiornerà la metodologia di rilevazione e si indica l'ambito temporale di rilevazione delle variazioni.

Si rimette al Governo la scelta di stabilire, eventualmente, che l'ISTAT adotti il provvedimento in questione due volte all'anno e, dunque, una prima volta entro il 31 marzo.

Ultimo cruciale profilo per l'effettività del sistema è quello del finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla revisione che dovrà avvenire nel rispetto delle procedure contabili di spesa.

DIGITALIZZAZIONE

La digitalizzazione diventa un obbiettivo primario del nuovo Governo per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l'intero ciclo di vita dell'appalto, infatti l'art. 19 prevede che "nell'assicurare la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica".

Si definisce anche all'articolo 22 un "ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale" i cui pilastri si individuano nella Banca data nazionale dei contratti pubblici (art. 23),



nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, appena reso operativo dall'ANAC (art. 24), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25), nell'Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti pure istituita presso l'Anac (art. 31), nel Bim per la progettazione, nelle aste elettroniche (art. 33), nei cataloghi elettronici (art. 34). per i giorni che vanno dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere effettuato il versamento fino al 31/12/2022 occorrerà conteggiare gli interessi applicando gli specifici tassi in vigore negli anni antecedenti al 2023.

Appalti e caro materiali: in Gazzetta il decreto sul Fondo adeguamento prezzi

Sulla GU 301 del 27 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 6 dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante le "Modalità di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022". Il provvedimento si applica con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Il Fondo ha una dotazione complessiva di 550 milioni di euro per l'anno 2022 ed è ripartito come segue:

- il 34% alla categoria "piccola Impresa", in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Dpr.207/2010 o in possesso della qualificazione SOA nella prima o seconda classifica;
- il 33% alla categoria "media Impresa", in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica SOA;
- il 33% alla categoria "grande Impresa", in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica SOA.

Ciascuna impresa appaltatrice degli interventi di cui sopra concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate esclusivamente in ragione della propria qualificazione SOA, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato. L'accesso al Fondo, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, è consentito ai soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell'art. 26 del decreto-legge 50/2022 (appalti non PNRR), per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, solo in caso di insufficienza, ai fini della copertura dei maggiori importi, delle seguenti risorse:

- a) risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, nei limiti del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- c) somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i

quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato DL 50/2022.

Per la richiesta di accesso al Fondo, i soggetti interessati devono utilizzare esclusivamente la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ e compilare, per ciascun Intervento, un Modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima Piattaforma, che sarà aperta a partire dalle 10.00 del 2 gennaio 2023 alle 16.00 del 31 gennaio 2023.

Pur non prevedendo espressamente che le imprese presentino una richiesta di attivazione, suggeriamo che le stesse si facciano parte attiva nei confronti con le stazioni appalti per gli appalti rientranti nella disciplina. Il modulo informativo dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) dati principali del contratto d'appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell'impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d'urgenza;
- b) data di presentazione dell'offerta, fermo restando quanto previsto al comma 1;
- c) categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice, individuata secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 3;
 d) attestazione, firmata dal direttore dei lavori e vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui all'art. 1, comma 1;
- e) copia dello stato di avanzamento dei lavori;
- f) prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;
- g) entità delle risorse finanziarie di cui al comma 1 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo;
- h) l'entità del contributo richiesto;
- gli estremi per l'effettuazione del versamento a favore della stazione appaltante del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Prezziario Regione Fvg Lavori Pubblici

La Regione FVG ha approvata con <u>delibera della giunta regionale n. 5 del 13 gennaio 2023</u> l'edizione 2023 del Prezziario regionale del lavori pubblici. Il prezzario è disponibile, al momento in formato PDF ed Excel, è disponibile sul sito della regione FVG seguendo, dalla home page, questo percorso home > aree tematiche > lavori pubblici > prezzario regionale dei lavori pubblici. Il prezzario contiene un sistema codificato di voci che descrivono gli oneri compresi o esclusi dal prezzo dei magisteri, i prezzi di una serie di materiali a piè d'opera, dei noli, i costi orari della manodopera.





Autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera: scadenza nel 2023

Interessate: pulitintolavanderie, carrozzerie, falegnamerie, officine meccaniche

Molte delle attività soggette all'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera hanno potuto aderire, a partire dal 2008, alle autorizzazioni di carattere generale emanate dalla Provincia (competenza passata poi alla Regione) grazie ai ridotti consumi di materie prime (art. 272 del D.Lgs. 152/06).

Queste autorizzazioni, inizialmente valide per un periodo di 10 anni, sono state prorogate a 15 anni dalla Regione FVG con Decreto n. 385/ANB del 29/01/2018 e cominceranno pertanto a scadere a partire dai primi mesi del 2023. Per poter continuare a svolgere l'attività responsa-

bile delle emissioni, dovrà essere presentata istanza di rinnovo.

Le attività maggiormente coinvolte sono (elenco esemplificativo e non esaustivo): pulitintolavanderie, autocarrozzerie che effettuano verniciatura, officine meccaniche che effettuano saldatura e/o verniciatura dei metalli, falegnamerie).

Si invitano gli interessati a verificare la data di adesione all'autorizzazione, ed a contattare gli uffici Ambiente di Confartigianato per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Riduzione del tasso medio INAIL per interventi migliorativi in materia di sicurezza (OT23)

La scadenza per presentare la documentazione è il 28 febbraio 2023

Il **28 febbraio 2023** è il termine ultimo per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione attraverso lo strumento **OT23 (ex OT24).**

L'istanza, da effettuarsi esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INAIL, può essere presentata da tutti i soggetti che nel corso del 2022 abbiano attuato e documentato uno o più degli interventi indicati nel modulo di domanda (sezioni da A a F) fino al raggiungimento del punteggio minimo di **100 punti.**

Info su: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html



Regolamento Europeo sulla plastica riciclata a contatto con gli alimenti

Dal 10 luglio 2023 sarà pienamente operativo il **Regolamento 2022/1616/CE**, in vigore già dal 10 ottobre 2022, il quale definisce le nuove regole per la produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti.

Da questa data sarà possibile immettere sul mercato materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di materia plastica riciclata prodotti e generati esclusivamente dalle seguenti tecnologie:

- tecnologia di riciclo idonea, in grado di riciclare i rifiuti in materiali e oggetti di materia plastica riciclata sufficientemente inerti e sicuri da un punto di vista microbiologico;
- nuova tecnologia, purché questa sia conforme al capo

IV del regolamento (l'elenco delle tecnologie idonee per la produzione di plastica riciclata destinata alla fabbricazione dei MOCA è disponibile all'Allegato I)

Fino al 10 luglio 2023 gli operatori del settore alimentare potranno utilizzare materiali e oggetti di materia plastica riciclata legalmente immessi sul mercato per imballare i prodotti alimentari e immetterli sul mercato **fino all'esaurimento delle scorte.**

I riciclatori e gli impianti di decontaminazione sono soggetti a notifica e all'iscrizione in un apposito registro pubblico istituito dall'Unione Europea. Le indicazioni per la registrazione sono disponibili all'indirizzo: https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/food-contact-materials/plastic-recycling/resources-plastic-recyclers_en





Legge di bilancio 2023: misure su Ambiente e Sostenibilità

La **legge di Bilancio 2023** (<u>Legge 29 dicembre 2022, n. 197</u>), in vigore il 1° gennaio 2023, prevede diverse misure in materia ambientale. Di seguito quelle potenzialmente interessanti per le imprese artigiane.

- Plastic TAX: rinviata al 1° gennaio 2024 (Comma 64 letta a).
- Fondo per l'innovazione in agricoltura: 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di favorire non solo lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ma anche per il risparmio dell'acqua, la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche e per l'utilizzo di sottoprodotti (Comma 428).
- Fondo per il turismo sostenibile (Comma 611): 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di:
 - rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;
 - favorire la transizione ecologica nel turismo, con

- azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni;
- sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di <u>certificazioni</u> di sostenibilità.
- Incremento del riciclaggio delle plastiche: ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 202 (Comma 685).
- Credito d'imposta 36% per il 2023 e 2024 delle spese sostenute e documentate dalle imprese per acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, (Comma 686).

Etichettatura ambientale degli imballaggi: dal 1° gennaio in vigore i nuovi obblighi

INTERESSATI I PRODUTTORI DI IMBALLAGGI E CHI IMMETTE SUL MERCATO MERCI IMBALLATE

Il 1° gennaio 2023 sono entrati in vigore i nuovi obblighi di **etichettatura ambientale degli imballaggi** introdotti dal decreto legislativo n. 116 del 2020.

Da questa data è obbligatorio applicare, **su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano**, un'etichetta che fornisca informazioni sulla loro composizione e sulle corrette modalità di smaltimento da parte dei consumatori:

- Le informazioni sui materiali devono essere fornite dai produttori degli imballaggi, indipendentemente dalla loro destinazione (commercio B2B – Business to Business o commercio B2C – Business to Consumer), utilizzando l'apposita codifica alfa-numerica.
- 2. Le indicazioni sul **corretto smaltimento**, obbligatorie solo per imballaggi destinati al consumatore finale (mercato B2C), sono invece un onere condiviso tra il produttore degli imballaggi e il "riempitore", ovvero il soggetto che li riempie e li destina al consumatore finale. Il riempitore deve sempre verificare che gli imballaggi siano stati correttamente etichettati dal produttore e, ove destinati ad un consumatore finale, apporre le indicazioni relative al corretto smaltimento qualora non lo abbia già fatto il produttore.

Per adempiere all'obbligo di etichettatura è possibile ricorrere anche a sistemi digitali (App, QR code, siti web, ecc.), a condizione che le modalità di accesso alle informazioni siano chiaramente fruibili da parte del consumatore. Per consentire alle imprese di ottemperare autonomamente alle nuove disposizioni il CONAI ha predisposto uno specifico sito dedicato all'etichettatura ambientale:

https://www.etichetta-conai.com

Il sito include una guida completa agli adempimenti ed un semplice software per la creazione della propria etichetta (http://e-tichetta.conai.org/#/crea).

Attenzione! La violazione degli obblighi comporta sanzioni molto rilevanti (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro).

Gli obblighi di etichettatura decorrono dal 1° gennaio 2023, ma è possibile commercializzare o utilizzare (riempire) imballaggi non etichettati purché immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2022, fino ad esaurimento scorte. L'acquisto in data antecedente al 2023 deve essere dimostrabile.





Pordenone

Formazione, occhio agli obblighi

Confartigianato Pordenone ricorda alle imprese l'obbligo della formazione, e dell'aggiornamento, che incombe sia sui titolari dell'attività che sui dipendenti.

L'associazione organizza periodicamente vari corsi formativi di diverse tipologie:

RSPP datore di lavoro

- Aggiornamento RSPP datore di lavoro
- Addetti Pronto soccorso 12 ore
- Addetti Pronto soccorso 16 ore
- Aggiornamento addetto primo soccorso 4 ore
- Aggiornamento addetto primo soccorso 6 ore
- Addetti Antincendio basso 4 ore
- Addetti Antincendio medio 8 ore
- Aggiornamento addetti antincendio basso 2 ore
- Aggiornamento addetti antincendio basso 5 ore
- Addetti allestimento ponteggi metallici
- Aggiornamento addetti allestimento ponteggi metallici
- Addetti Piattaforme aeree (PLE)
- Addetti gru per autocarro
- Addetti gru mobili
- Addetti carrelli elevatori
- Addetti gru a torre
- Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne.

- Addetti a lavori in presenza di traffico veicolare
- Haccp responsabili
- Haccp dipendenti
- Addetti Lavori in quota
- Sicurezza lavoratori
- Aggiornamento sicurezza lavoratori
- Preposto

E per chi deve iniziare:

- Accesso alla professione autotrasportatore di merci 150 h
- Corso preliminare di formazione all'esercizio della funzione di gestore dei trasporti per imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t. 74 h.

Tali corsi permettono alle ditte di qualificarsi e nel contempo di ottemperare ai previsti obblighi di legge. Naturalmente l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei corsi restano fortemente condizionali dall'andamento della pandemia. Si invitano quindi le aziende interessate a segnalare le proprie necessità e sarà cura dell'associazione organizzare gli eventi in tutta sicurezza con le modalità più opportune. Per informazioni e chiarimenti è disponibile l'ufficio formazione allo 0434-509250; la mail è m.furlanetto@confartigianato. pordenone.it

Rinnovo autorizzazione generale emissioni pulitintolavanderie

Si informa che <u>a partire da gennaio 2023</u>, tutte le adesioni alle **autorizzazioni generali** alle emissioni in atmosfera, rilasciate dalla Provincia di Pordenone e relative alle attività di **Pulitintolavanderia** dovranno essere rinnovate tenendo conto della scadenza di 15 anni della singola autorizzazione.

Questo significa che se un'azienda avesse provveduto all'autorizzazione nell'aprile 2008, dovrebbe rinnovare la stessa entro aprile 2023; se avesse provveduto ad ottobre 2009, dovrebbe rinnovarla entro ottobre 2024, e così via. Si sottolinea inoltre che la domanda di rinnovo deve essere presentata alcuni mesi prima della scadenza, pertanto è necessario attivarsi con anticipo rispetto alla scadenza.

Per questo motivo si invitano le aziende del settore a reperire la relativa documentazione autorizzativa (<u>che all'epoca veniva spedita in forma cartacea</u> direttamente all'azienda), a verificarne la data di decorrenza - calcolandone la scadenza in 15 anni dalla stessa - e a contattare tempestivamente il referente di Confartigianato Imprese Pordenone Jody Bortoluzzi - Tel. 0434509261 - mail: j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it

